



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 28/CSAT del 13 Febbraio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 10 Febbraio 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n. 66 del 2.01.2025.

Gara – Ricigliano / Polisportiva Etruria del 22.12.2024 – Campionato 2° Categoria, girone I.

Squalifica otto gare Ramora Paolo e Pajon Gabirel Miques; ammenda 400.00 euro.

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti, rileva che il medesimo va accolto parzialmente. Invero, per la particolare tenuità dei fatti, evidenziati anche nel referto del DDG rappresentando nei gesti sanzionati una eventuale intenzionalità ad offendere fisicamente il direttore di gara. Si riconoscono le attenuanti nella prospettiva di rendere le sanzioni più aderenti alla condotta dei calciatori Ramora Paolo e Pajon Gabirel Miques e per l'affetto alla società Ricigliano. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche dei sigg.ri Ramora Paolo e Pajon Gabriel Miques a sei (6) giornate ciascuno; riduce l'ammenda ad euro 300.00.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società GRUPPO GIOVANI BANZANO in riferimento al C.U. n. 23/D.P. Avellino del 9.01.2025.

Gara – Sperone / Gruppo Giovani Banzano del 24.11.2024 – Campionato 3° Categoria - AV - girone A.

Perdita della gara.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec del giorno 17 gennaio 2025, preannunciato il 10 gennaio 2025 la società reclamante ha impugnato la delibera pubblicata con C.U. n. 23 del 9.1.2025 con cui il GST ha deciso *“in applicazione dell'art. 10 CGS, di infliggere alla soc. G.G. Banzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di euro 100 per recidività in art. 10 CGS; di sanzionare con n. 3 giornate di squalifica il calciatore Giaquinto Matteo; di inibire il dirigente De Girolamo Loris fino al 3.2.2025”* per aver la società reclamante fatto partecipare alla gara il giocatore Giaquinto Matteo, nato il 14 marzo 2001, pur non essendo tesserato.

La reclamante chiede l'annullamento della delibera con la conferma del risultato di gara di 2 a 0 a suo favore conseguito sul campo ovvero, in subordine, la ripetizione della gara.

A sostegno del reclamo la società deduce che nel "rapportino di gara" (*rectius* distinta) consegnato dall'arbitro alle società si riportava che in campo al 14.mo minuto del secondo tempo fosse entrato il n. 13 Cappa Gerardo e non il 16 Giaquinto Antonio, come riportato invece dal referto di gara.

La corte reputa l'impugnativa della reclamante, fra l'altro parziale poiché non impugna l'inibizione del dirigente, non meritevole di accoglimento dal momento che, nel referto di gara (che costituisce unica fonte di prova), il DDG chiarisce di essersi accorto, al termine della gara, che il giocatore entrato in campo al 14.mo minuto del secondo tempo al posto di Vietri Emilio era certamente il giocatore Matteo Giaquinto che, però, aveva indossato la maglia n. 13 anziché quella riportata nella distinta n. 16.

Inoltre il DDG riportava nel referto di essere certo che fosse entrato in campo il calciatore Giaquinto Matteo da lui conosciuto personalmente, che i compagni di squadra chiamavano Matteo Giaquinto il n. 13 e che non vi erano in distinta altri calciatori con il nome Matteo.

Infine il GST aveva anche convocato, invano, i calciatori Matteo Giaquinto e Gerardo Cappa per ascoltarli in confronto con il DDG al fine di procedere all'audizione per approfondimenti istruttori con eventuale riconoscimento dei due calciatori. L'assenza e il rifiuto implicito dei calciatori al confronto con il DDG viola i principi di lealtà sportiva e viene valutato negativamente da codesta corte. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 23/D.P. Avellino del 9.01.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. N. Pomponio.

Reclamo della società SPORTING PONTE 2019 in riferimento al C.U. n.72 del 16.01.2025.

Gara – Sporting Ponte 2019 / Castelpoto del 11.01.2025 – Campionato Promozione - girone A.

Squalifica sei gare De Guglielmo Vincenzo.

La società Sporting Ponte 2019 proponeva l'impugnativa avverso la pronuncia del Gst pubblicata sul cu 72 del 16/01/2025 che comminava la squalifica per sei gare effettive al suo calciatore De Guglielmo Vincenzo per aver colpito il DDG con una spallata al 45+4 del secondo tempo regolamentare. Il reclamo sostanzialmente non contesta l'accaduto ma la rilevano l'episodio in una condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, escludendo qualsiasi eccesso di gravità e di contatto fisico diretto. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ed il ricorso ritiene che l'episodio riportato non possa rientrare nella fattispecie individuata dalla ricorrente, essendoci stato certamente il contatto tra il calciatore ed il DDG come riportato dal referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova.

La Corte, però, rileva anche che, lo stesso DDG, immediatamente dopo il termine della gara, ritenuto che l'episodio è accaduto al minuto 45+4 del secondo tempo regolamentare, e che al termine della gara il sig. De Guglielmo Vincenzo si era presentato nello spogliatoio per scusarsi dell'accaduto. Tale circostanza induce la Corte a valorizzare l'azione ed il comportamento di scuse del calciatore conseguente l'attenuazione della sanzione comminata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. De Guglielmo Vincenzo a (4) quattro giornate effettive.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 13 Febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**